



COMUNE DI FICARRA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

ART. 2 – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA DELLE AREE IN CONCESSIONE

ART. 3 – PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE

ART. 4 - GESTIONE DEGLI SPAZI COMMERCIALI

ART. 5 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

ART. 6 – VENDITA ED ALTRE ATTIVITÀ CONSENTITE

ART. 7 - CARATTERISTICHE DELLE AREE

ART. 8 – CALENDARIO DEL MERCATO E ORARI

ART. 9- DURATA DELLA CONCESSIONE DELLE AREE

ART.10- REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 12- DISPOSIZIONI IGIENICO–SANITARIE

ART.13- ATTIVITÀ COLLATERALI

ART.14- RINVIO ALLE NORME GENERALI

ART.1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina il Mercato dei produttori agricoli, o Mercato agricolo comunale, per la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.301 del 29 dicembre 2007 e ss.mm.ii..

2. L'istituzione del Mercato agricolo di Ficarra persegue le seguenti finalità:

- promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione locale e/o regionale;
- promuovere l'attività di vendita di imprese agricole operanti nell'ambito del comune di Ficarra e/o della Regione Siciliana che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di vendita, quali l'indicazione della provenienza, la pratica di agricoltura biologica ed ogni utile indicazione anche se non prevista dalla legge al fine di rendere gli acquirenti consapevoli e informati sulle pratiche di coltivazione e/o trasformazione utilizzate;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali;
- promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti ed agli stili di vita sani, con particolare riferimento alle linee guida CREA del Ministero della Salute nonché alle linee guida internazionali;
- promuovere la politica del "Farm to Fork" (F2F) come parte importante dell'European Green Deal volto a guidare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente;
- garantire l'acquisto di prodotti freschi e di stagione;
- individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
- favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione di intermediari;
- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale.

ART. 2

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA DELLE AREE IN CONCESSIONE

1. Possono partecipare al Mercato agricolo di Ficarra sulle aree date in concessione dal Comune gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile, comprese le cooperative di imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. n.228, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice civile;
- b) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm.ii.

ART.3

PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE

1. Al fine di garantire una partecipazione qualificata degli imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale intende avviare il Mercato comunale concedendo il suolo pubblico individuato nella Piazza Umberto I a singoli imprenditori agricoli o cooperative di imprenditori e loro consorzi o associazioni di imprenditori agricoli, su richiesta, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/01 e ss.mm.ii..

2. L'assegnazione avverrà nel rispetto del presente regolamento e l'Amministrazione si riserva di individuare altre aree che riterrà più idonee a sua discrezione modificando le aree di assegnazione secondo le proprie scelte ed esigenze.

ART.4

GESTIONE DEGLI SPAZI COMMERCIALI

1. Nell'area del Mercato la vendita si svolgerà all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che dovrà utilizzare strutture ed attrezzature proprie quali: banchi di vendita, gazebo, tavoli, sedie, banco frigo, ecc.

2. Tutti le strutture e le attrezzature necessarie per la vendita dovranno essere il più possibile compatibili con l'ambiente circostante e nello specifico con il contesto architettonico con il quale dovranno integrarsi.

3. L'Amministrazione comunale scoraggia quindi l'utilizzo di gazebo classici in alluminio e telo sintetico o di banchi in materiale plastico, preferendo e incoraggiando l'utilizzo di materiali naturali o tradizionali che richiamino l'idea di "antico Mercato" ove le strutture di appoggio e vendita erano costituite da manufatti in legno e le coperture da tele in materiali naturali, il tutto per meglio inserirsi in un contesto urbano curato in base alla zona di allocazione.

4. In ogni caso gli operatori devono:

- assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- agevolare il transito in fase di montaggio e smontaggio delle attrezzature nello spazio assegnato.

5. Sotto l'aspetto igienico sanitario, l'attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004 e, in ogni caso, alla normativa vigente al momento di applicazione del regolamento.

ART. 5

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono esercitare la vendita diretta nel Mercato agricolo gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:

- a) vendano prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui all'art. 2 lett. a) del presente regolamento, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice civile;
- b) vendano esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;

- c) esercitino l'attività di vendita all'interno del Mercato agricolo personalmente ovvero tramite i soci in caso di società agricola e di società ai sensi dell'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i relativi familiari coadiuvanti oppure il personale dipendente di ciascuna impresa;
- d) ottemperino a quanto prescritto dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

ART. 6

VENDITA ED ALTRE ATTIVITÀ CONSENTITE

1. Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammessi:

- la vendita di derivati da trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- la degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva secondo norme vigenti;
- le attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'Amministrazione comunale;
- la partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20/11/2007;
- la vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura.

ART. 7

CARATTERISTICHE DELLE AREE

1. Le aree disponibili sono destinate alle seguenti categorie merceologiche:

- prodotti di ortofrutta;
- prodotti di florovivaistica;
- prodotti lattiero – caseari;
- prodotti di norcineria e derivati;
- vino imbottigliato e altri prodotti connessi e/o derivati dalla produzione di uve e di vino;
- olio extravergine d'oliva di qualità locale prodotto e imbottigliato nel Comune e/o nella regione e altri prodotti connessi e/o derivati dalla produzione di olive e di olio di qualità locale;
- miele e altri prodotti derivati dall'apicoltura;
- prodotti biologici
- tutte le categorie previste e regolamentati e dal D.Lgs 228/2001.

ART. 8

CALENDARIO DEL MERCATO E ORARI

1. Il Mercato dei produttori agricoli si svolge in Piazza Umberto I, con cadenza settimanale, nel giorno di sabato.
2. Il Mercato dei produttori agricoli osserverà l'orario dalle ore 08,00 alle ore 14,00.
3. In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l'attività del Mercato potrà essere prolungata anche nelle ore pomeridiane e serali.
4. In caso di particolari eventi, il Mercato può essere sospeso, anticipato o posticipato, previa comunicazione ai concessionari; costoro sono comunque tenuti ad informarsi sulle attività che potrebbero interferire con l'esercizio del Mercato agricolo.
5. L'area di localizzazione di svolgimento del Mercato, il giorno, le ore, e la cadenza potranno essere modificate in qualsiasi momento con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 9

DURATA DELLA CONCESSIONE DELLE AREE

1. La concessione delle aree ha validità annuale ma è limitata alla durata del Mercato, di cui rispetta il limite temporale, con anticipo e posticipo di un'ora per montaggio e smontaggio delle attrezzature; la concessione è tacitamente rinnovabile qualora nessuna delle parti ne faccia disdetta e può essere revocata in qualsiasi momento da parte dell'Amministrazione qualora intervengano motivi di pubblica utilità o esigenze pubbliche da adibire ad altra destinazione.
2. Il Concessionario è tenuto a sottoscrivere l'atto di concessione e/o utilizzo dell'area.
3. Per incentivare il Mercato agricolo, per il primo anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, anche in deroga alle altre disposizioni comunali, non sarà dovuto alcun canone concessorio.

ART.10

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Dirigente dell'Area Amministrativa in caso di inadempienza del concessionario o per mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico o per l'uso improprio del suolo o per sopravvenuta incapacità giuridica può revocare o sospendere la concessione.

ART. 11

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Salvo quanto previsto all'art. 9.3, è fatto obbligo al concessionario il pagamento dell'occupazione del suolo pubblico secondo Regolamento Comunale.
2. Al termine dell'orario di vendita, prima di lasciare libera l'area assegnata, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia dei luoghi pertanto l'area dovrà essere lasciata sgombra e pulita.
3. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dalle vigenti Leggi in materia e potrà essere revocata l'autorizzazione.

ART. 12

DISPOSIZIONI IGIENICO - SANITARIE

1. Il Mercato agricolo si svolge nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.
2. All'interno del Mercato è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

ART. 13

ATTIVITÀ COLLATERALI

1. All'interno del Mercato agricolo possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati, istituzioni scolastiche e associazioni agricole di tutela e promozione.

ART. 14

RINVIO ALLE NORME GENERALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa di cui al D.Lgs 228/2001 e ss.mm.ii. e secondo le vigenti leggi in materia.